



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

(Provincia di Biella)

Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29/09/2005 con atto n. 31, pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28/10/2005 al 12/11/2005.
- è entrato in vigore il 29/09/2005.

Successivamente integrato (relativamente all'art. 19 lettera f)

- è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/06/2011 con deliberazione n. 31, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2011 al 07/07/2011
- è entrato in vigore il 13/06/2011.

I N D I C E

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del Comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Ambiti di competenza

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 5 – Sociale
- Art. 6 – Paesaggio, cultura, beni artistici e storici
- Art. 7 – Istruzione
- Art. 8 – Sport e attività ricreative
- Art. 9 – Turismo e manifestazioni
- Art. 10 – Ambiente e sicurezza
- Art. 11 – Sviluppo dell'economia e del lavoro
- Art. 12 – Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 14 – Modalità di erogazione dei contributi e dei benefici economici
- Art. 15 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 16 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 17 – Procedura di concessione e di assegnazione dei contributi
- Art. 18 – Procedura di concessione e di rendicontazione dei contributi
- Art. 19 – Esclusione dai contributi e dalla collaborazione

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Albo dei beneficiari di contributi
- Art. 21 – Rapporti di responsabilità ed esclusioni
- Art. 22 – Patrocinio
- Art. 23 – Pubblicità e divulgazione degli interventi del Comune
- Art. 24 – Entrata in vigore

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità

0. L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati a progetti e/o manifestazioni.
0. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti e associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità e alla promozione del suo sviluppo.

Art. 2

Interventi del Comune

0. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente, o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire mediante:
 - assegnazione di contributi finanziari;
 - concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - prestazione di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
 - altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3

Soggetti beneficiari

0. Di norma, possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Vigliano Biellese, o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività, o che promuovono l'immagine del Comune; quali:
 - a) enti e istituzioni pubbliche;
 - b) Parrocchie ed istituzioni religiose;
 - c) associazioni, fondazioni e altre istituzioni privatistiche regolarmente costituite;
0. Nella concessione di contributi viene data preferenza, a parità delle altre condizioni, alle associazioni iscritte all'*Albo Regionale e/o Provinciale del Volontariato*, istituito ai sensi della legge 266/91, o che ne abbiano avviato la procedura di richiesta di iscrizione avendone le caratteristiche statutarie previste dalla legge.
0. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete, o costituenti emanazione di partiti politici (art. 7, legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4, legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 4

Ambiti di competenza

2. Il Comune di Vigliano Biellese, per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire con la concessione di contributi, o con l'attribuzione di altri benefici economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Cultura, beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sport e attività ricreative;
 - e. Turismo e manifestazioni popolari;
 - f. Ambiente e sicurezza;
 - g. Sviluppo dell'economia e del lavoro;

- h. Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste, ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 *Sociale*

0. I contributi, o i benefici di cui al presente regolamento, possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 ed a privati cittadini che operano in ambito sociale, per le seguenti attività:
- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;
 - b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
 - c) iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
 - d) iniziative per favorire l'aggregazione tra i giovani, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile, nonché al recupero di individui soggetti a provvedimenti disposti dalle autorità giudiziarie minorili;
 - e) iniziative finalizzate alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
 - f) progetti indirizzati al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
 - g) iniziative volte alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, ed anche all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Art. 6 *Paesaggio, cultura, beni artistici e storici*

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 e a privati cittadini che agiscono nei settori che riguardano:
- a) servizi e iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzazione nel Comune di eventi, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne e altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità;
 - c) promozione della conoscenza, della conservazione, della valorizzazione e dell'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei e altri beni e opere che costituiscono patrimonio della comunità);
 - d) recupero e restauro di beni ed edifici privati di rilevanza artistica, monumentale e storica;
 - e) funzionamento e fruizione di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, musei e pinacoteche esistenti sul territorio comunale, anche se appartenenti a privati;
 - f) attività teatrali, musicali, cinematografiche e altre manifestazioni, o iniziative di carattere culturale e artistico;
 - g) rievocazioni storiche, esibizioni di gruppi folcloristici per promuovere e valorizzare antiche tradizioni storiche e culturali del luogo;
 - h) manifestazioni civili, o religiose, appartenenti alle tradizioni locali;
 - i) promozione e organizzazione di corpi musicali, e bandistici con sede nel Comune di Vigliano Biellese

Art. 7 *Istruzione*

0. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, per le seguenti finalità:
- a) Attività e iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse scolastico, o anche extra-scolastico, indirizzati ai giovani;
 - c) Attività pedagogiche;
 - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extra-scolastici;
 - f) Forme organizzative accessorie per favorire il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Art. 8
Sport e attività ricreative

3. Di norma, gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e alla formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. I contributi e i benefici economici previsti nel presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, per le seguenti finalità:
- a) promozione, organizzazione e pratica di attività sportive amatoriali e fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b) promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) organizzazione di manifestazioni per promuovere pratiche sportive di prestigio per la comunità;
 - d) promozione, organizzazione e pratica di attività ricreative nel tempo libero;
 - e) promozione dell'attività sportiva tra i disabili e i portatori di handicap;
 - f) promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico tra più soggetti di cui all'art. 3, particolarmente in collaborazione con la scuola.
3. Rientrano tra i contributi anche la concessione di benefici con funzione di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie.
3. Qualora si ritenga che giovi al prestigio e all'immagine della comunità, possono essere concesse agevolazioni - incluso l'utilizzo di impianti e strutture di proprietà comunale - a società e ad organizzazioni che praticano lo sport professionistico, con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9
Turismo e manifestazioni

0. I contributi, o i benefici consentiti dal presente regolamento, possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, per le seguenti attività:
- a) promozione turistica e del territorio;
 - b) realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica e del territorio;
 - c) organizzazione di eventi, sagre e feste popolari, per incentivare l'aggregazione sociale, e anche al fine di promuovere il turismo sul territorio;
 - d) organizzazione sul territorio comunale di congressi, manifestazioni, mostre e convegni sia a carattere locale che nazionale e internazionale.

Art. 10
Ambiente e sicurezza

2. Il Comune può erogare contributi, o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3, che operano nel settore ambientale, per le seguenti attività:
- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b) promozione e organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) realizzazione di corsi divulgativi sulla sicurezza pubblica, sulla prevenzione e protezione ambientale, sull'educazione al rispetto dell'habitat naturale, rivolti ai giovani in età scolastica;
 - d) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che si prefiggono di valorizzare i beni ambientali, con la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, illustrando all'opposto atti e comportamenti utili per la loro tutela;
 - e) protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale che ne disciplina la materia.

Art. 11
Sviluppo dell'economia e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie che regolano gli aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi, o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 e a soggetti privati che operano nel settore delle attività produttive, per le seguenti attività:
 - a) iniziative collettive per promuovere e pubblicizzare prodotti locali;
 - b) organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e altre simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, finalizzate alla promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c) valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
 - d) promozione dei luoghi e delle attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;
 - e) incentivo all'occupazione, con particolare riguardo alle categorie protette e a quelle giovanili, alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità e cassa integrazione;
 - f) progetti e corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento nel lavoro.

Art. 12
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

7. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993 - convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 - un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
8. Per le finalità di cui al precedente comma, il Comune può erogare contributi, o benefici economici - oltre ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale - anche ad organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali legalmente costituite, che presentano appositi progetti e si fanno promotori di idonee iniziative in paesi esteri.
9. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi, o altri benefici economici, nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:
 - a) iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale;
 - b) promozione dei diritti umani e rispetto tra i popoli;
 - c) sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di emergenza o di grave difficoltà;
 - d) attività di sensibilizzazione nei confronti di popolazioni stanziali in aree depresse del mondo;
 - e) promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 13
Interventi di carattere straordinario

1. La definizione dei settori di intervento e delle finalità descritte nei precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di contribuire a sostegno di iniziative a carattere straordinario, quando le stesse sono motivate da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità, o per testimoniare la solidarietà del Comune nei confronti di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, purché a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità, tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Gli interventi a carattere straordinario potranno essere accordati previa verifica della disponibilità in bilancio dei mezzi finanziari occorrenti.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 14
Modalità di erogazione dei contributi e dei benefici economici

1. Il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici dal Comune di Vigliano Biellese ai soggetti di cui all'art. 3, e a tutti quelli comunque individuati dal presente regolamento, è

vincolato alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

1. Il Comune può impegnarsi ad erogare i contributi distribuendoli su più annualità, sempre che la presentazione dei progetti sia avvenuta nel rispetto dei tempi e dei modi indicati.
1. Nell'ambito della formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione, fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 15 e 16, la Giunta comunale può stabilire, come proprio atto di indirizzo, le attività prioritarie e privilegiate di intervento, al fine di indirizzare la destinazione dei relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.
1. L'approvazione del riparto dei fondi costituirà solo prenotazione di risorse e non farà maturare alcun diritto automatico al finanziamento deliberato, potendo l'Amministrazione sospendere, o revocare, l'erogazione delle risorse finanziarie, o degli altri benefici, in ogni tempo. In particolare, a titolo esemplificativo, la sospensione si può verificare:
 - quando è previsto dal paragrafo 7 dell'art. 18;
 - per sopravvenute priorità d'intervento;
 - nel rispetto degli equilibri economici del bilancio.

Art. 15

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a ottenere contributi, o altri benefici economici, devono presentare domanda almeno entro il 15 ottobre per tutte le iniziative, le manifestazioni e i progetti che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo.
1. Sono ammissibili domande presentate dopo il termine indicato al §1 soltanto in casi di particolare emergenza e rilievo opportunamente motivati. In tal caso la concessione del contributo è condizionata dai limiti imposti dalle residue disponibilità di bilancio.
1. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - a) generalità della persona fisica, ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione, o associazione, nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale, o partita iva;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dettagliato dell'iniziativa, descrizione, scopi e obiettivi della stessa;
 - c) dettagliata previsione di spesa necessaria allo svolgimento delle attività per le quali si richiede il contributo;
 - d) bilancio consuntivo e dettaglio della rendicontazione finanziaria dell'anno precedente;
 - e) relazione sull'attività svolta nell'anno;
 - f) indicazione di analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete e di non appartenere ad organizzazioni legate a partiti politici, o ad essi ispirate (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) copia dello statuto e dell'atto costitutivo se non già depositati presso il Comune.
1. Di norma il contributo non potrà mai coprire l'intero importo delle spese complessive previste per l'organizzazione e per la realizzazione degli eventi proposti.

Art. 16

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

0. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può contribuire alla realizzazione di iniziative e di attività anche attraverso la concessione agevolata o gratuita in uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

0. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'impiego che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività, o per l'organizzazione delle manifestazioni.
0. Nell'atto di concessione sono indicate le date d'inizio e di termine dell'uso dei beni, con la descrizione di tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.
0. Ogni concessione temporanea viene trascritta a parte nell'Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, di cui al successivo art. 20.

Art. 17

Procedura di concessione e di assegnazione dei contributi

4. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dall'art. 15 deve essere perfezionata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
4. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta comunale. Esaminata l'istruttoria, la Giunta comunale dispone nel merito con formale atto deliberativo, definisce l'ammontare del contributo e regola anche le modalità di erogazione dello stesso, se in unica soluzione, o con acconto.
4. Il provvedimento relativo alla concessione dei contributi e dei benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge, e della stessa saranno informati tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'attribuzione della medesima.
4. Nel caso che la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione e all'erogazione dello stesso provvede direttamente, con proprio atto, il responsabile del servizio competente.

Art. 18

Procedura di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell'attività

0. A conclusione delle attività per le quali i contributi sono stati richiesti, al fine di consentire le procedure di erogazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale il rendiconto dettagliato di tutte le uscite ed entrate effettivamente ricevute e/o già deliberate da altri enti e in attesa di ricevimento. Tale rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali relativamente alla veridicità dei dati trasmessi. Detta presentazione deve essere effettuata entro un massimo di 90 giorni dal termine della manifestazione.
0. In particolare, le spese alle quali sono finalizzati i contributi dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
0. Valutata la completezza della rendicontazione, l'ufficio finanziario provvederà in forma immediata - e comunque entro 30 giorni - ad elargire gli importi assegnati, nella modalità prevista. Qualora le spese documentate risultino inferiori al 75% del preventivo, l'importo del contributo potrà essere rideterminato proporzionalmente.
0. Qualora la documentazione fornita sia incompleta, o non sufficientemente esplicativa, il Comune potrà richiedere al beneficiario chiarimenti e/o integrazioni. In questo caso l'erogazione verrà momentaneamente sospesa sino al ricevimento di quanto richiesto.
0. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo venissero annullate e il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione in oggetto.
0. Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l'esclusione del soggetto da qualsiasi agevolazione, o contributi futuri.
0. Qualora il Comune di Vigliano Biellese risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 19
Esclusione dai contributi e dalla collaborazione

1. Sono esclusi dalla presente disciplina:

a) i sussidi a persone fisiche, o a nuclei familiari in difficoltà, erogati direttamente o indirettamente, nonché la concessione agli stessi di locali di proprietà comunale, in quanto diversamente e separatamente regolamentati;

b) i sussidi socio-assistenziali concessi da altri enti, società, o consorzi che utilizzano risorse trasferite dal Comune;

c) i contributi previsti da appositi progetti deliberati dall'amministrazione comunale;

d) i contributi, o le agevolazioni per l'ammissione di privati ai servizi comunali, istituiti nel settore scolastico, culturale, sportivo, per il tempo libero e per i servizi sociali - mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc. – le cui modalità di erogazione sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, o atti istitutivi, ai quali si rinvia;

e) i rapporti di collaborazione tra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative comuni, che saranno di volta in volta disciplinati con apposita deliberazione dell'organo competente; esulano altresì dal campo di applicazione del presente regolamento le norme riguardanti iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni, per i quali sono previsti appositi incarichi.

f) sono altresì esclusi dalla procedura ordinaria di rendicontazione tutti i contributi di entità minore o uguale a 5mila Euro, qualora le spese dichiarate dai richiedenti risultino in modo evidente e incontrovertibile di entità superiore al contributo richiesto. In tale caso l'organo competente potrà autorizzare l'erogazione prescindendo dai giustificativi di spesa, ferma restando la possibilità di disporre i sopralluoghi e gli accertamenti che si rendessero necessari e opportuni. L'erogazione potrà essere disposta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risultino chiaramente le spese sostenute per il progetto per il quale si richiede il contributo. L'erogazione potrà inoltre essere accordata a condizione che, i soggetti richiedenti, dichiarino altresì, riguardo la loro attività pregressa, di avere assolto a tutti gli obblighi, in particolare di tipo economico, nei confronti sia del Comune, sia dei terzi coinvolti, verso i quali l'Amministrazione comunale spende la propria immagine.

Di precisare che il Comune predisporrà idonea modulistica che i beneficiari dovranno obbligatoriamente compilare.

(lettera aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13.06.2011)

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Albo dei beneficiari di contributi economici o equivalenti

1. Il Comune - in ottemperanza a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, che ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 – in ogni esercizio finanziario provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di qualsiasi natura, risultanti a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Per ciascun soggetto iscritto, sono indicati nell'albo:

- a) denominazione dell'ente, associazione, comitato, o azienda, con l'indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge, o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. In ottemperanza alla legge sulla tutela della privacy, sono esclusi dalla pubblicazione i nominativi delle persone fisiche alle quali vengono elargiti contributi di tipo socio-assistenziale.

5. Il Comune stabilisce le modalità più consone ad agevolare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, garantendo a tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati la massima facilità di accesso e di visione mediante la pubblicazione nell'Albo pretorio e sul proprio sito internet.

Art. 21

Rapporti di responsabilità ed esclusioni

0. Il Comune di Vigliano Biellese resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che si instauri tra i soggetti destinatari di contributi, o fra terzi, relativi a forniture, a prestazioni, o a qualsiasi altro titolo, così come non assume responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e delle iniziative intraprese.
0. L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità sulla gestione dei contributi erogati annualmente a enti pubblici e privati, o ad associazioni, anche nell'ipotesi che tra gli organi amministrativi del soggetto beneficiario figurino rappresentanti nominati dallo stesso Comune di Vigliano.
0. Nessun rapporto od obbligazione verso terzi potrà farsi valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari, o comunque bisognose di chiarimento, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 22

Patrocinio

1. Il patrocinio a favore di iniziative, manifestazioni e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore e viene concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
1. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari, o agevolazioni, a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; gli eventuali contributi devono essere richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 23

Pubblicità e divulgazione degli interventi del Comune

- 0 I soggetti che ricevono dal Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti con quali mezzi, o pubblici annunci, verranno promulgate le suddette iniziative realizzate con il contributo comunale, e si impegnano a riprodurre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Vigliano Biellese*".
- 0 La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente a utilizzare lo stemma del Comune e impegna chi l'ha ottenuto a rendere nota la collaborazione apponendo sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, o della manifestazione, la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Vigliano Biellese*".
- 0 Il materiale pubblicitario e i manifesti su cui si riferisce del patrocinio, o del contributo, concessi dal Comune di Vigliano, devono essere preventivamente presentati in bozza ed approvati dall'amministrazione comunale prima di essere stampati e diffusi.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui è approvata la relativa deliberazione consiliare di adozione.
1. In fase transitoria, per il primo semestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, si potranno concedere deroghe sulla scadenza temporale ultimativa indicata nell'art. 15, § 1, indispensabile per l'accoglimento e per la valutazione delle domande inoltrate al Comune dai soggetti interessati.